

Documento di consultazione n. 6/2018

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Legenda

Nella riga “Commentatore” i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga “Osservazioni generali” i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne “Articolo” e “Comma” andranno inseriti, rispettivamente, l’articolo e il comma cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna “Osservazioni e proposte” andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

SHARE	associazione nazionale di produttori di software assicurativo
Osservazioni generali	<p>Per dare un vero impulso ad una esaustiva trasformazione digitale nei processi assicurativi fra i clienti, i loro intermediari e le compagnie da cui hanno sottoscritto contratti, si richiede che quanto disposto dall’art.20 del GDPR venga recepito nel regolamento sia per le compagnie che per gli intermediari. In questo modo il consumatore avrebbe la possibilità di avere una gestione completa senza dover andare a consultare “n” siti di compagnie. Detta richiesta, se collegata al fatto che l’intermediario è il consulente del cliente, va anche nella direzione di dare un servizio a valore aggiunto e di lasciare al libero mercato l’evoluzione e lo sviluppo dei processi di comunicazione fra il consumatore e il suo Intermediario. Come abbiamo avuto modo di chiedere nel corso della udienza con IVASS, riteniamo che limitare la comunicazione alle sole compagnie non sia ne nello spirito della IDD ne nello spirito della libera concorrenza di mercato.</p> <p>In questa consultazione non si parla di processi digitali da adottare nella fase di consulenza e di esplicazione al consumatore/potenziale cliente, su questo tema abbiamo fatto presente ad IVASS che sarebbe fondamentale</p>

poter attivare processi di interconnessione fra le piattaforme di compagnia e le piattaforme degli intermediari per dare delle veloci indicazioni di copertura e relativo costo senza dover ricorrere a soluzioni complicate, poco accessibili e, in linea di massima, poco efficaci ed efficienti. A nostro avviso, introducendo questo tipo di obbligo in capo alla compagnie si otterrebbe una vera evoluzione degli impianti che supportano la consulenza e un beneficio per i consumatori che oltre alle garanzie da assicurare sono molto attente al relativo costo; oggi il mercato ha premiato la oggettiva e trasparente comparazione delle cose e del relativo prezzo.

Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
8		<p>Si richiede l'introduzione di un articolo o di un comma per l'archiviazione dei documenti di polizza e delle comunicazioni relative alla stessa nonché di tutti agli atti di portafoglio, comprese le comunicazioni fra compagnia, intermediario e suo cliente contraente della polizza e dei relativi assicurati, possa essere tenuta in formato "digitale ordinario" nello standard più diffuso sul mercato (ora PDF), che deve essere aggiornato nel tempo. I documenti digitalizzati o nati già digitali, dovranno essere opportunamente indicizzati per consentirne la certa individuazione, la trasferibilità da un sistema ad un altro senza vincoli da parte dei soggetti che detengono la proprietà del dato (GDPR art. 20).</p> <p>Si richiede inoltre che, almeno per gli intermediari, detta documentazione non debba essere tenuta in "conservazione sostitutiva" per evidenti ragioni di complessità di processo e di costi gestionali</p>
41		<p>Parimenti a quanto chiesto alle compagnie, si richiede che nei siti Internet degli Intermediari sia messa ben in evidenza l'indirizzo PEC (posta Elettronica Certificata). Si richiede inoltre che detta informazione sia anche presente nel RUI per indirizzare la comunicazione fra consumatori ed Intermediari</p>
42	2	<p>Si chiede che la compagnia possa delegare anche l'intermediario</p> <p>A carattere Generale e in ossequio a quanto disposto dal GDPR, si richiede che venga inserita la possibilità di scaricare i dati che il contraente ha fornito al Titolare del Trattamento -art.20.</p>

		<p>In tal senso la nostra associazione in data gennai 2018 ha fatto presente ad IVASS e al Garante che è disponibile a mettere a disposizione del mercato assicurativo lo standard SSF già in uso sul mercato italiano e accettato da tutte le software house associate e da diverse compagnie. (Share Standard Format).</p> <p>Quanto sopra vale anche per soluzioni legati alle web APP ovvero informazioni o servizi attivabili dal cliente a mezzo APP o loro similari.</p>
42	3	Consentire il caricamento dei dati GDPR art. 20 – vedi quanto riportato per l’art. 42 comma 2.
43	1	i criteri di sicurezza imposti alle compagnie dovranno valere anche per gli intermediari.
44		Per gli intermediari dovrebbe essere obbligatorio avere un sito ed un area riservata per i consumatori. Detti siti dovrebbero essere assoggettati a norme che ne disciplinino le funzioni e tutelino consumatori e compagnie da usi impropri e fraudolenti.
46		A nostro avviso va recepito quanto disposto dall’art. 20 e a tale proposito ci mettiamo a disposizione di IVASS per definire uno standard per le garanzie assicurate in modo tale da consentire una veloce trasportabilità delle informazioni fra una compagnia e l’altra.